



VADEMECUM IMPOSTA DI SOGGIORNO CASTELLABATE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2018, immediatamente eseguibile, è stata istituita l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Castellabate, in applicazione all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

L'imposta sarà applicata a decorrere dal **1 giugno 2018**.

Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castellabate, in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA


L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive del Comune di Castellabate, fino ad un **massimo di 6 pernottamenti consecutivi**.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta è dovuta da ogni soggetto non residente nel Comune di Castellabate, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune stesso.

ESENZIONI

- I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Castellabate;
- i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75° anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- gruppi per gite scolastiche o per manifestazioni sportive





QUANTO SI PAGA

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.
Le misure dell'imposta, approvate con Delibera di Giunta n.49 del 30/03/2018, sono così stabilite:


TIPOLOGIA STRUTTURA	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO
Strutture ricettive alberghiere		
ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	5 stelle	€ 2.50
	4 stelle	€ 2.00
	3, 2, e 1 stelle	€ 1.50
Strutture ricettive all'aria aperta		
VILLAGGI TURISTICI	4 stelle	€ 2.00
	3 e 2 stelle	€ 1.50
CAMPEGGI		€ 1.00
Strutture ricettive extralberghiere		
AFFITTACAMERE		€ 1.00
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE		€ 1.00
CASE PER FERIE		€ 1.00
COUNTRY HOUSE		€ 1.50
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ		€ 1.50
ALBERGO DIFFUSO		€ 1.50
B&B		€ 1.50
AGRITURISMI		€ 1.50
AREA SOSTA CAMPER		€ 1.00

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castellabate sono tenuti:

Il gestore della struttura è tenuto a:

- a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 7, come da modello predisposto dall'ente.
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turistico del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);





COMUNE DI
CASTELLABATE

UFFICIO IMPOSTA
DI SOGGIORNO

Piazza Lucia – Santa Maria di Castellabate
Tel 097496 23 28- fax 0974961188
impostadisoggiorno@comune.castellabate.sa.it

- d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 5, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma a), i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- f) presentare al Comune di Castellabate entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa fosse pari a zero. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/ legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o posta raccomandata o tramite PEC, per chi è dotato di firmadigitale. Nel conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno incassate dal 1 gennaio al 31 dicembre per il periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno ed indicati gli estremi della riscossione e del riversamento al Comune.

2. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli ospiti, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castellabate

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso in una delle seguenti modalità:


- bollettino postale o bonifico bancario;
- pagamento diretto presso Tesoreria comunale;
- altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it